

N° 249/10 Prot. I  
del 9.12.2010



## Tribunale di Mantova

### Presidenza

via Poma n.11, 46100 Mantova

tel. 0376 3391

fax 0376 369489

e-mail: tribunale.mantova@giustizia.it

La legge 18 giugno 2009 n. 69 ha introdotto nel nostro sistema processuale, con l'art. 702 bis c.p.c., l'istituto del "procedimento sommario di cognizione".

Pertanto, al fine di fornire agli utenti indicazioni di massima, utili ad una procedimentalizzazione unitaria del nuovo istituto, i Giudici del Tribunale di Mantova, in persona del Presidente dott. Filippo Nora, e il locale Ordine degli Avvocati, in persona del Presidente avv. Paolo Trombini, hanno adottato il seguente

### PROTOCOLLO DI INTESA SUL PROCESSO SOMMARIO DI COGNIZIONE

Il procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis e ss c.p.c., introdotto nell'ordinamento dalla l. 69/09, è procedimento concorrente ed alternativo al procedimento ordinario di cognizione, che si svolge con forme semplificate rispetto a quest'ultimo, e che si chiude con una pronuncia, resa con ordinanza, alla quale conseguono tutti gli effetti di una sentenza (titolo provvisoriamente esecutivo, valido per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione ed idoneo al passaggio in giudicato ex art. 2909 c.c.)

E' pertanto procedimento a cognizione piena, che si svolge nel contraddittorio delle parti, retto dal principio dispositivo, cui sono



applicabili le norme generali del libro primo del codice di procedura civile, se non espressamente derogate, e le norme di cui al libro secondo, là ove compatibili.

E' utilizzabile per cause "semplici", che non richiedano accertamenti in fatto complessi e quindi che non necessitano di un'attività istruttoria di lunga durata.

#### APPLICABILITA'

Come indicato dall'art. 702 bis c.p.c. si applica "nelle cause in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica" e pertanto può essere utilizzato per ogni tipo di domanda, non solo di condanna, ma anche di accertamento o costitutiva.

Non è applicabile alle cause devolute dall'art. 50 bis c.p.c. alla decisione del tribunale in composizione collegiale, alle cause di competenza del Giudice di Pace ed alle cause di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace (indicando la previsione dell'appellabilità dell'ordinanza conclusiva ex art. 702 quater c.p.c. che trattasi di giudizio di primo grado).

#### Compatibilità con i riti speciali

Il richiamo, per quanto riguarda gli atti introduttivi, all'art. 163 c.p.c. e, implicitamente, all'art. 167 c.p.c., il rinvio in ipotesi di conversione del rito all'art. 183 c.p.c. e il contenuto della delega all'esecutivo di cui all'art. 54 l. 69/09 conducono ad affermare l'utilizzabilità del procedimento sommario (introdotta all'evidente scopo di ridurre in modo incisivo i tempi di definizione della causa) quale procedimento alternativo al solo procedimento ordinario di cognizione.

Lo stesso deve ritenersi quindi incompatibile con le cause soggette al rito del lavoro ed al c.d. rito locatizio (oltre che con le cause per le quali il procedimento è disciplinato da leggi speciali, quali le cause di opposizione ad ordinanza – ingiunzione), i cui tempi di definizione peraltro, come normativamente previsti, sono in astratto più brevi dei tempi di definizione del procedimento sommario ex art. 702bis e ss.



Essendo a questo alternativo è invece compatibile con tutti i procedimenti per i quali il codice rinvia alle norme sul procedimento ordinario (opposizione a decreto ingiuntivo, opposizione all'esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, per la fase successiva alla sospensione dell'esecuzione, giudizi di merito instaurati a seguito di procedimento cautelare).

#### PROCEDIMENTO

Il giudizio è introdotto con ricorso avente il contenuto dell'atto di citazione, previsto dall'art. 163 c.p.c.

Designato il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento, questi fissa con decreto l'udienza di comparizione ed assegna al convenuto termine per la costituzione, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; ricorso e decreto devono essere notificati almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.

Non è previsto un termine entro il quale deve essere tenuta l'udienza di comparizione.

Tenuto conto dei tempi necessari per la notifica e del termine a comparire l'udienza dovrebbe essere fissata non prima di due mesi dal deposito del ricorso.

Sulla base del disposto dell'art. 175 c.p.c. si ritiene che il giudice possa assegnare al ricorrente un termine (ordinatorio) entro il quale il ricorso deve essere notificato al convenuto, al fine di consentire a quest'ultimo di disporre di un termine a difesa più ampio di quello previsto dalla legge; ciò sia nell'ipotesi di convenuto residente all'estero (ipotesi non prevista dall'art. 702bis c.p.c) che in ipotesi in cui il ricorso evidenzia già una complessità della causa incompatibile con il rito sommario.

La costituzione del convenuto deve avvenire mediante deposito di comparsa di risposta avente contenuto identico a quanto indicato dall'art. 167 c.p.c.; la tardiva costituzione comporta decadenza dalla possibilità di proporre domande riconvenzionali, eccezioni non rilevabili d'ufficio e di chiamare terzi in causa.



La chiamata del terzo è espressamente prevista solo per iniziativa del convenuto e solo per l'ipotesi di chiamata in garanzia.

L'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 702bis c.p.c. impone di ritenere che entrambe le parti abbiano facoltà di richiedere la chiamata in causa del terzo (che costituisce mezzo di difesa) per tutte le ipotesi normativamente previste.

Il convenuto dovrà provvedere alla relativa dichiarazione e ad istanza di differimento di udienza in comparsa di risposta tempestivamente depositata, l'attore all'udienza di comparizione (escluso quindi che per ipotesi diverse dalla chiamata in garanzia da parte del convenuto il Giudice debba necessariamente dichiarare l'inammissibilità dell'istanza, si ricorda tuttavia che, come statuito dalle SS.UU. con sentenza n. 4309/2010 "in tema di chiamata in causa di un terzo su istanza di parte, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario di cui all'art. 102 c.p.c., è discrezionale il provvedimento del giudice di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo ... conseguentemente, qualora sia stata chiesta dal convenuto la chiamata in causa del terzo, in manleva o in regresso, il giudice può rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo, motivando la propria scelta sulla base di esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del processo").

Né per l'attore né per il convenuto sono previste preclusioni istruttorie, tuttavia il momento ultimo per formulare nuovi mezzi di prova è costituito dall'udienza di comparizione, sino al momento in cui il Giudice provvede sulla compatibilità della causa con il rito sommario e quindi sino all'ammissione dei mezzi richiesti; definito il *thema decidendi* ed il *thema probandum* ulteriori richieste istruttorie, ad eccezioni delle ipotesi di cui all'art. 153 c.p.c., non possono ritenersi ammissibili, secondo i principi generali.

La formulazione dei mezzi istruttori (che le parti hanno comunque l'onere di indicare – in modo "specifico" - negli atti introduttivi del giudizio, ai sensi degli artt. 163 e 167 c.p.c) deve avvenire con le modalità previste



dal libro secondo del codice di procedura civile (in particolare la prova per interpello e le prove testimoniali dovranno essere richieste mediante formulazione di specifici capitoli, ai sensi degli artt. 230 e 244 c.p.c., il giuramento formulato ai sensi dell'art. 233 c.p.c.); l'art. 702 ter c.p.c. infatti prevede unicamente la "deformalizzazione" della fase di assunzione delle prove; nessun potere ufficioso, oltre a quelli previsti dal procedimento ordinario di cognizione, è attribuito al Giudice e nessuna deroga è stata introdotta al principio dispositivo; trattandosi di procedimento non caratterizzato da alcuna necessità di urgenza e che si conclude con pronuncia idonea al giudicato deve escludersi che "sommarietà" dell'istruzione debba intendersi come "sommarietà" della cognizione; va pertanto del pari escluso che per il procedimento sommario di cognizione il "riferimento" sia costituito dall'applicazione che nella pratica ha avuto l'art. 669 sexies c.p.c., nonostante la quasi identità fra le due norme (il procedimento non è volto a verificare la sussistenza di un "fumus", richiesto ai fini del provvedimento cautelare, ma ad accertare diritti).

Condizioni di "procedibilità" della causa secondo il rito sommario.

Alla prima udienza il Giudice verifica l'ammissibilità del rito ai sensi del primo comma dell'art. 702 bis; se la causa non rientra nelle ipotesi contemplate pronuncia ordinanza di inammissibilità non impugnabile (pronuncia in rito che chiude la causa).

Effettuati gli adempimenti di cui all'art. 183, 1° e 3° comma, c.p.c. da parte del Giudice ed eventualmente esercitate dalle parti le facoltà di cui al quarto comma della norma citata (proposizione, da parte dell'attore, di domande ed eccezioni che siano conseguenza della domanda o delle eccezioni del convenuto – richiesta, da parte dell'attore, di autorizzazione alla chiamata in causa di un terzo – precisazione e modificazione delle domande ed eccezioni già formulate da entrambe le parti), il Giudice verifica se la causa possa o meno essere decisa sulla base di una "istruzione sommaria"; in caso positivo ammette le prove rilevanti, e procede nel modo più opportuno alla loro assunzione; nell'ipotesi in cui la causa richieda



un'istruttoria non sommaria il Giudice dispone il mutamento del rito, fissando "l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. ed applicando "le disposizioni del libro II" del codice di procedura.

L'istruzione deve ritenersi "sommara" qualora risulti non complessa, limitata nel numero delle prove costituende da assumere, e quindi espletabile in tempi brevi (prova testimoniale che può essere assunta nel corso di un'udienza, causa che può essere decisa sulla base di una CTU, del giuramento, del solo interpello).

Stante l'assenza di preclusioni istruttorie le parti potrebbero formulare richieste istruttorie alla stessa udienza (prima che il Giudice si pronunci in merito); in tal caso la controparte ha diritto di richiedere la prova contraria; può ritenersi compatibile con il procedimento sommario la concessione di un breve termine per deposito di memoria a tale limitato scopo.

Poiché la valutazione deve essere effettuata sulla base delle "difese" delle parti, qualora le stesse rappresentino invece la necessità di termini per modificare e precisare le conclusioni già proposte e/o per formulare richieste istruttorie, a causa dell'oggettiva complessità delle questioni controverse, già contenute nel ricorso o emerse a seguito delle difese del convenuto o del terzo chiamato, indipendentemente dalla complessità o meno delle richieste istruttorie già formulate, soluzione necessitata, al fine di garantire il diritto di difesa, è il mutamento del rito con fissazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c., alla quale potranno poi essere concessi termini per le memorie di cui all'art. 183, VI° c. c.p.c.; deve infatti ritenersi incompatibile con il procedimento sommario l'assegnazione di termini per il deposito di più memorie, in modo analogo a quanto previsto dalla norma citata, risolvendosi altrimenti detto procedimento nella "brutta copia" del processo ordinario.

Qualora solo la "causa relativa alla domanda riconvenzionale" (proposta dal convenuto o, in ipotesi, anche dal terzo chiamato) richieda un'istruzione non sommaria, l'art. 702 ter prevede la separazione di detta



causa (che proseguirà secondo il rito ordinario) dalla causa relativa alle domande proposte dall'attore.

Deve ritenersi che in presenza di connessione "forte" fra le diverse domande formulate (pregiudizialità - dipendenza - incompatibilità) sia opportuno disporre il mutamento del rito in relazione alla controversia nel suo complesso e non solo in relazione alle domande riconvenzionali (l'alternativa potrebbe condurre alla sospensione ex art. 295 c.p.c. del processo relativo alla causa che non necessita di istruzione complessa, con il risultato, contrario ai fini del procedimento sommario, di dilatarne i tempi di definizione).


Conclusione del procedimento

Nelle cause fondate su prove documentali o precostituite la decisione del Giudice, emessa con ordinanza, può essere pronunciata direttamente alla prima udienza di comparizione delle parti, o a scioglimento della riserva eventualmente assunta; analogamente il Giudice provvederà nel merito all'esito dell'istruttoria eventualmente espletata.

Mantova, li 09 DIC. 2010

Il Presidente del Tribunale di Mantova

Dott. Filippo Nora



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Mantova

Avv. Paolo Trombini

